



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII Civile – Fallimentare

Il Presidente di Sezione

Ai sigg.ri Curatori fallimentari
(via Fallco-Telegram e Ordini Professionali)

e, per conoscenza:
Ai Colleghi Magistrati Togati
Al Dirigente Cancelleria Sezione VII Fallimenti

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 1bis/2022

**Correzione alle INDICAZIONI OPERATIVE per le VENDITE
 IMMOBILIARI**

Genova, 11 marzo 2022

Con Disposizione Organizzativa n. 1/2022 del 6 febbraio u.s. sono state fornite nuove indicazioni operative ai Curatori fallimentari per quanto riguarda le procedure autorizzative e liquidatorie inerenti le vendite immobiliari.

Nel primo periodo di applicazione e verifica della direttiva sono pervenute una serie di richieste di chiarimenti che rendono opportuna le delucidazioni del caso e l’emanazione di integrazioni della disposizione in questione.

In tal senso:

- nella pag. 1, quando si parla di “*incommerciabilità dei beni*”, rappresentandosi perciò l’esigenza di una precisa verifica di titolarità dell’immobile in capo al Fallimento, si vuole sottolineare in particolare l’esigenza di verificare che non siano sopravvenuti provvedimenti di **sequestro in sede penale** che, secondo recente giurisprudenza di legittimità, prevalgono su iscrizioni, trascrizioni e pignoramenti (anche precedenti) eseguiti in sede civile;
- nella pag. 2, nel paragrafo relativo alla richiesta di autorizzazione alla vendita, si prende atto che nella maggior parte dei casi, ragionevolmente, essa viene formulata dopo la redazione del Programma di Liquidazione. Nulla vieta però, se il Curatore già dispone delle informazioni che la D.O. 1/2022 richiede, di avanzare la richiesta di autorizzazione già con il PdL;

